

Spigolatura giugno 2013

Alcune riflessioni sulle c.d. 'tre leggi' – PARTE TERZA (ULTIMA).

A cura dell'avv. Domenico Di Leo – RIPRODUZIONE RISERVATA.

Liberamente ispirato alla nota a Cass. pen., sez. III, 26 novembre 2012 n. 45912,
pubblicata sul sito www.nuovefrontierediritto.it

Il comitato promotore delle c.d. tre leggi (si veda il sito www.treleggi.it) ha lanciato in Italia una campagna di sensibilizzazione su tre macro argomenti di rilevanza nel panorama giudiziario italiano. Lungi dall'essere di matrice squisitamente culturale, l'iniziativa si connota per il suo carattere operativo perché pone l'accento su tre aspetti della legislazione criminale italiana fortemente correlati fra essi.

In quest'ultima parte, verrà affrontato con brevi cenni il tema delle droghe e delle politiche utili a gestire un problema di ordine mondiale. Non si pretende di offrire una trattazione esaustiva, in considerazione della complessità del fenomeno e dei limiti connessi al presente contributo che, seppur libero, non può eccedere in lunghezza.

Il D.P.R. 309/1990 rappresenta il testo normativo principale in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope. Sull'impianto originario del predetto testo normativo ha inciso pesantemente la legge 49/2006 (c.d. legge Fini – Giovanardi). In particolare, meritano un'attenta esegesi gli artt. 73 e 75 del citato D.P.R.

Prima del *referendum* abrogativo del 18 e 19 aprile 1993, le condotte penalmente rilevanti erano definite sulla base di un parametro di tipo oggettivo, ossia la quantità superiore alla 'dose media giornaliera' per cui colui che poneva in essere una condotta fra quelle previste dal D.P.R. 309/90 – importazione, acquisto o detenzione – nella misura indicata era assoggettabile soltanto ad una sanzione amministrativa. All'esito del *referendum*, è stato adottato il D.P.R. 171/1993, il quale ha conservato la distinzione fra le condotte illecite soltanto dal punto di vista amministrativo (art. 75) o penale (art. 73) ed ha provveduto a sostituire il parametro oggettivo della 'dose media giornaliera' con quello teleologico dell'uso personale, in modo che le attività elencate nell'art. 73 sono assoggettate a pena solo se riguardano sostanze stupefacenti destinate all'uso di terzi.

Con l'adozione della l. 49/2006, a seguito di un orientamento repressivo di politica criminale, è intervenuta l'equiparazione fra le droghe leggere e le droghe pesanti; attraverso la novella del 2006, è stato introdotto l'aggettivo 'esclusivamente' nella lett. a), comma 1 *bis* dell'art. 73. Nelle intenzioni del legislatore, tale aggettivo dovrebbe tracciare la linea di confine fra l'illecito amministrativo e quello penalmente rilevante, deducibile dalla quantità massima detenibile – fissata per ogni singola sostanza con decreto dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero della Giustizia – o dalle modalità di presentazione o da altre circostanze dell'azione.

In relazione alla quantità massima detenibile, occorre osservare come il superamento del limite prestabilito è utile ai fini di una ricostruzione da parte del giudice della finalità perseguita dall'agente, in modo che esso, benchè estraneo alla fattispecie tipica, funga da indice probatorio capace di orientare l'organo giudicante nella qualificazione giuridica della condotta illecita tenuta: al di sotto della soglia predeterminata con il provvedimento amministrativo, le condotte poste in essere sarebbero rilevanti soltanto sul piano dell'illecito amministrativo, attesa l'esiguità del pericolo arrecato alla società in relazione a quantità di sostanze stupefacenti inferiori al limite fissato. Come è chiaro, si tratta di un elemento di natura quantitativa che non integra il precetto penale ma serve a comprendere presuntivamente l'intenzione rivolta ad un uso non esclusivamente personale¹. Tuttavia, la S.C. non ha ritenuto sufficiente l'accertamento di uno solo dei predetti indici perché la condotta rilevi sul piano penale².

Dal punto di vista sanzionatorio, dunque, le droghe leggere e quelle pesanti sono state accomunate: la scelta ideologica sottesa all'equiparazione delle due categorie poggia sull'assunto che vede il tossicodipendente come un nemico della società dal quale difendersi. Tale logica regge anche la compilazione delle tabelle ministeriali. Anche la scienza non offre un valido aiuto per sconfessare o sostenere la predetta equiparazione del trattamento sanzionatorio per sostanze naturalmente diverse: infatti, per quanto riguarda le droghe leggere, non è ancora chiara la pericolosità delle stesse e anzi, in ambito scientifico, si tende ancora a distinguerle da quelle pesanti. La riprova della intrinseca diversità delle due categorie di sostanze stupefacenti è data proprio dalla considerazione che i limiti di quantità massima

¹Sulla funzione presuntiva svolta dall'elemento quantitativo, cfr Cass. pen., sez. IV, 21 maggio 2008, n. 22643.

²Sul punto, si vedano, *ex multis*, Cass. pen., sez. VI, 29 gennaio 2009; sez. IV, 15 ottobre 2009; sez. III, 3 novembre 2009; sez. VI, 18 febbraio 2010, n. 16834.

detenibile, limiti che vengono prestabiliti per ciascuna sostanza, con il suaccennato decreto interministeriale, vengono ottenuti in base ad un moltiplicatore più elevato per le droghe leggere, più basso per quelle pesanti³. La S.C. ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in relazione alla predetta equiparazione, avendo affermato che l'assimilazione di due diversi tipi di droghe, quale frutto di una scelta discrezionale operata dal legislatore, può essere opinabile, avuto riguardo ai presupposti scientifici sui quali quella scelta si fonda ma non appare suscettibile di censure in punto di irragionevolezza⁴ della norma. Altro corollario dell'equiparazione in parola è che la contestuale detenzione di droghe di diverso tipo dà luogo alla realizzazione di un unico reato.

Un valido motivo capace di dare conto della tanto discussa equiparazione potrebbe essere rinvenuto nella ritenuta plurioffensività delle condotte individuate dal legislatore, tutte caratterizzate dal fatto che esse sono in grado di porre in pericolo la salute di chi usa le sostanze accanto alla sicurezza e quiete pubblica, la serenità delle famiglie, l'educazione delle giovani generazioni e così via. Tuttavia, si tratta di beni giuridici molto astratti, la cui reale portata è estremamente volatile⁵.

Per quanto sin qui brevemente esposto, non sembra possa escludersi la rilevanza del principio di offensività, tanto più che la natura dei reati di cui è parola è ascrivibile alla categoria dei reati di pericolo astratto o presunto.

In ordine al principio di offensività, occorre fare una breve digressione. Il predetto principio si pone come cardine del sistema penalistico italiano, richiedendo un *quidpluris* rispetto alla realizzazione della condotta tipica ai fini della sussistenza del reato, dovendo la condotta predetta ledere o porre in pericolo un bene giuridico penalmente rilevante. In chiave squisitamente garantista, il principio di offensività evita che il soggetto venga punito per aver posto in essere la condotta tipica ma inoffensiva o comunque incapace di ledere o porre in pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma penale. Attorno al principio in esame, è sorto un acceso dibattito circa l'avvenuta costituzionalizzazione o meno del medesimo.

Da un lato, c'è chi sostiene che il principio di offensività sia già desumibile

³Santalucia – Esposito, *Tracce di diritto penale*, Nel Diritto Editore, li ed., 2011, pag. 29 ss.

⁴Cass. pen., sez. VI, 20 dicembre 2008, n. 22643.

⁵Tuttavia, sia la Corte costituzionale (sent. 333/1991) che le S.U. della Corte di Cassazione (9973/98) hanno condiviso la tesi della plurioffensività, tesi suggerita dall'adozione di parametri macroscopici di tutela.

dall'impianto normativo ordinario, attraverso l'esegesi dell'art. 49 comma 2 c.p., in base al quale è esclusa la punibilità del reato impossibile quando, per l'inidoneità dell'azione o inesistenza dell'oggetto, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso⁶. Così, mentre la dottrina tradizionale continua a ritenere che l'art. 49 c.p. sia un inutile doppione in negativo dell'art. 56 c.p. in tema di delitto tentato, altri ritengono che sia possibile offrire un'interpretazione autonoma dell'art. 49 c.p. per due motivi peculiari⁷:

- a) l'idoneità di cui all'art. 49 c.p. non è riferita agli atti come nell'art. 56 c.p. ma all'azione;
- b) la rubrica dell'art. 56 c.p. parla di delitto mentre quella dell'art. 49 c.p. si riferisce al reato.

Sembra di poter affermare che si tratti di un principio generale estendibile all'intero ordinamento penale: infatti, con la norma in esame si afferma che esiste uno iato fra tipicità e offensività, nel senso che i fatti conformi al tipo legale potrebbero essere inidonei a ledere il bene tutelato dalla norma penale. Non manca in dottrina chi⁸ ha opposto due rilievi critici alla concezione c.d. realistica del reato:

1. innanzitutto si obietta che l'art. 49 c.p. non offre alcuna informazione circa la natura degli interessi tutelati onde comprendere, nel caso concreto, se sussiste o meno lesione dei beni giuridici tutelati: quindi, l'interesse tutelato va ricavato dalle singole fattispecie incriminatrici;
2. ne deriva una contraddizione di ordine logico: cioè, si ritiene che, se la concezione realistica del reato estrapola il bene giuridicamente protetto dalla struttura della fattispecie, diventa impossibile ipotizzare un fatto conforme alla fattispecie di reato che non sia anche lesivo del bene giuridicamente protetto⁹;

⁶Vannini, Il reato impossibile, in Arch. Pen., 1949, I, 363 ss; Nappi Modona, Il reato impossibile, Milano, 1965; Vassalli g., Considerazioni sul principio di offensività, in Scritti in memoria di U. Pioletti, Milano, 1982, 658 ss.

⁷Cfr Lo Forte S., in Il principio di offensività in materia di stupefacenti: profili e limiti di punibilità nell'ipotesi di coltivazione domestica, Rivista Nel Diritto Editore, n. 3, marzo 2012, 440 ss.

⁸Stella, La teoria del bene giuridico e i c.d. fatti inoffensivi conformi al tipo, in Riv. It. Dir. E proc. Pen., 1973, 1 ss; Fiandaca, Offensività e teoria del bene giuridico, in AA.VV., Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza in diritto penale, a cura di A. Stile, Napoli, 1991, 67.

⁹In base a tale affermazione, si ritiene che la tipicità di una determinata condotta è intimamente connessa alla sua offensività. In altri termini: o l'offesa rientra nella tipicità, come nei c.d. 'reati di offesa' – e il fatto inoffensivo non è punibile perché atipico – oppure non vi rientra, come nei reati c.d. 'senza offesa', o di scopo, e allora il fatto è tipico e, benché inoffensivo, è punibile.

3. infine, questa tesi introdurrebbe elementi di incertezza del diritto e di confusione tra la funzione giudiziaria e quella legislativa, in quanto farebbe dipendere l'operatività della norma incriminatrice dall'accertamento giudiziale: il giudice sarebbe chiamato a verificare che un fatto, già riconosciuto come tipico, sia anche offensivo: secondo parte della dottrina, richiedere il requisito dell'offensività, accanto al requisito della tipicità, significa *'infrangere il principio di legalità'* perché questo verrebbe *'attinto da criteri di valutazione extralegislativi, aprendosi così le porte a pericolosi soggettivismi giurisprudenziali'*, trasformando il giudice da *'interprete della legge in interprete del sociale'*¹⁰.

Alla luce delle riflessioni che precedono, sembra che la funzione dell'art. 49 c.p. consiste nell'escludere in ogni caso la rilevanza penale di un tentativo del tutto inidoneo in concreto a ledere o mettere in pericolo il bene protetto. Sicchè, va esclusa la punibilità a titolo di tentativo di un fatto che, pur astrattamente idoneo, al momento dell'azione, a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma, non può giungere alla consumazione per la concomitante ricorrenza di circostanze che ne rendano impossibile la verifica.

A sostegno della tesi minoritaria, secondo cui il principio di offensività non avrebbe diritto di cittadinanza all'interno del nostro sistema penale, si colloca una recente pronuncia della S.C.¹¹ in cui si legge che *'nel nostro ordinamento penale non vige alcuna norma che consacri il c.d. principio di offensività, alla stregua del quale non sussisterebbe il reato se la condotta sia insuscettibile di ledere il bene protetto dalla norma incriminatrice'*. In tutti i casi in cui l'offesa al bene protetto dalla norma appare modesta, non potendo escludere la rilevanza penale del fatto, occorre fare applicazione della sola attenuante della particolare tenuità, in base all'art. 62, n. 4 c.p.

Un secondo orientamento, oggi maggioritario – costituito dalla maggior parte della dottrina, dalla giurisprudenza costituzionale e da ampia parte della giurisprudenza ordinaria – afferma che il principio di necessaria offensività ha un articolato addentellato costituzionale. Infatti, in soccorso della tesi appena indicata,

¹⁰Cfr. Ferrara, Riflessioni in tema di offensività in concreto, in Giur. Cost., 2000, 3096 ss, citato da Lo Forte S., ult. op. cit.

¹¹Cass. pen., 41462/2004, inedita.

intervengono:

- l'art. 13 Cost., in tema di libertà personale: affermando che la libertà è un diritto fondamentale, la *Grundnorm* pone i rigidi limiti entro i quali essa può subire sacrifici, giustificandoli in presenza di una reale e significativa offesa ad altri beni presidiati a livello costituzionale; c.d. tesi del bilanciamento;
- gli artt. 25 e 27 Cost., che pongono la distinzione fra pene e misure di sicurezza: le prime, comminate a coloro che commettono fatti offensivi, lesivi di un bene o interesse giuridicamente tutelato dalla norma penale; le seconde, inflitte a chi è soltanto socialmente pericoloso;
- l'art. 27 Cost., i cui commi 1 e 3 sanciscono il principio della personalità della responsabilità penale e la funzione rieducativa della pena, presupponendo che l'incriminazione segue ad un fatto concretamente offensivo.

Gli arresti della Corte costituzionale¹² sul tema dimostrano il peso acquisito e riconosciuto al principio di offensività del quale è indubbia la valenza costituzionale: il legislatore risulterebbe guidato dalla Costituzione a configurare i reati come fatti recanti un'offesa penalmente rilevante a beni giuridici presidiati a livello apicale, fra i beni e interessi costituzionalmente protetti, escludendo il ricorso ad altri modelli di reato, consistenti in mere violazioni di doveri, norme morali o religiose etc.

Dal punto di vista dogmatico, i reati in materia di stupefacenti sono ricondotti nella categoria dei reati di pericolo astratto. Tale modello di illecito tipizza una condotta ritenuta pericolosa sulla base di una regola di esperienza la quale, però, potrebbe rivelarsi falsa o, comunque, inadeguata in quei casi in cui alla commissione della condotta vietata non segue quel pericolo per evitare il quale è stata posta la norma

¹²In particolare, il riferimento è a due pronunce, la sentenza 265/2005, in tema di possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli, e la sentenza 249/2010, con la declaratoria di illegittimità costituzionale della c.d. aggravante della clandestinità. Nella prima delle due pronunce, la Corte costituzionale ha affermato che *'il principio di offensività opera su due piani, rispettivamente, della previsione normativa sotto forma di precetto rivolto al legislatore di prevedere fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo (offensività in astratto) e dell'applicazione giurisprudenziale (offensività in concreto), quale criterio interpretativo – applicativo affidato al giudice, che dovrà quindi verificare se la condotta dell'agente sia priva di qualsiasi idoneità lesiva concreta e, conseguentemente, si collochi fuori dell'area del penalmente rilevante'*. In senso conforme, si vedano le pronunce 360/1995 e 263/2000. L'altra sentenza afferma che *'è costituzionalmente illegittimo l'art. 61, n. 11 – bis, c.p., poiché comportamenti pregressi dei soggetti, in questo caso l'ingresso clandestino nel territorio dello Stato, non possono giustificare normative penali che attribuiscono rilevanza – indipendentemente dalla necessità di salvaguardare altri interessi di rilievo costituzionale – a una qualità personale e la trasformino, con la norma considerata discriminatoria, in un vero 'segno distintivo' delle persone rientranti in una data categoria, da trattare in modo speciale e differenziato rispetto a tutti gli altri cittadini. Nè può essere ritenuta ragionevole e sufficiente la finalità di contrastare l'immigrazione illegale, giacché questo scopo non potrebbe essere perseguito in modo indiretto, ritenendo più gravi i comportamenti degli stranieri irregolari rispetto a identiche condotte poste in essere da cittadini italiani o comunitari. [...] La previsione ferisce, in definitiva, il principio di offensività, giacché non vale a configurare la condotta illecita come più gravemente offensiva con specifico riferimento al bene protetto, ma serve a connotare una generale e presunta qualità negativa del suo autore.*

penale. Parte della dottrina e la Consulta¹³ ritengono corretto l'inquadramento sistematico dei reati in esame e la loro legittimità sulla base di due assunti: in base al primo, il legislatore interviene nella materia degli stupefacenti attraverso una tecnica di costruzione della fattispecie penale in modo da intervenire incisivamente nell'anticipazione della soglia di tutela soltanto in presenza di condotte pericolose secondo l'insegnamento derivante dall'*id quod plerumque accidit*; in base al secondo assunto, il giudice dovrà colpire con la sanzione penale soltanto le condotte che siano concretamente idonee a porre in pericolo l'interesse tutelato¹⁴. In tema di stupefacenti, assumono rilevanza i beni giuridici della salute pubblica – valorizzando il pericolo che ad essa potrebbe derivare dalla realizzazione delle condotte individuate dal legislatore nel D.P.R. 309/1990, il rischio di aumento delle occasioni di cessione delle sostanze stupefacenti o psicotrope o del mercato di esse, fuori del controllo dell'autorità – la sicurezza, l'ordine pubblico, la salvaguardia delle nuove generazioni. Non sussiste alcun problema di compatibilità col principio di offensività perché bisogna tener conto della necessità di bilanciare esigenze e valori contrapposti all'interno di una strategia d'intervento voluta dal legislatore per far fronte al traffico di sostanze stupefacenti.

Le condotte enunciate nel comma 1 dell'art. 73 D.P.R. 309/90 sono svincolate da qualsiasi accertamento normativo ed è demandato al giudice il compito di accertare il superamento o meno della soglia minima tabellare: tali condotte risultano essere le più problematiche da accertare. Infatti, secondo un primo indirizzo, la S.C. ha ritenuto non configurata la cessione illecita di cui al comma 1, in ragione del fatto che le sostanze stupefacenti contenevano un principio attivo tale da escludere del tutto l'efficacia drogante e perciò, ai sensi dell'art. 49 comma 2 c.p., era esclusa la sussistenza dell'azione idonea ad offendere l'interesse ritenuto protetto dalla norma¹⁵. Successivamente, con la già ricordata sentenza n. 9973/1998, le S.U. hanno adottato un diverso orientamento, affermando che la nozione di sostanza stupefacente adottata dal D.P.R. 309/90 è quella legale e non quella farmacologica: con la conseguenza che è configurata la cessione penalmente rilevante quando si tratta di una delle sostanze indicate nel decreto, a prescindere da ogni valutazione circa l'effettiva efficacia

¹³Si veda la già citata sent. 360/1995.

¹⁴La Corte costituzionale ha ripetutamente ribadito la possibilità di perseguire con la tutela penale finalità politico – criminali contingenti che vanno al di là della tutela dei beni giuridici e la conformità al dettato costituzionale della categoria del reato di pericolo astratto, essendo riservata al legislatore l'individuazione delle condotte illecite, cui collegare la presunzione assoluta di pericolo, e della soglia di pericolosità cui fare riferimento, purché tale scelta sia immune da vizi di irrazionalità o arbitrarietà, benché fondata su apprezzamenti rigorosi fondati sull'esperienza.

¹⁵Cass. pen., sez. IV, 1 ottobre 1993, n. 10466.

drogante delle sostanze *dequibus*.

Tuttavia, la VI sezione, con la pronuncia del 18 luglio 2007, n. 28661, ha preferito prendere in considerazione la quantità di sostanza stupefacenti¹⁶. La VI sezione ha tenuto in considerazione l'insegnamento della Corte costituzionale in base al quale, di fronte a singole condotte concretamente inidonee a mettere in pericolo il bene protetto, non ha ritenuto che fosse integrata la fattispecie astrattamente prevista. Inoltre, il sistema tabellare adottato dal nostro sistema giuridico presuppone che le sostanze in questione siano capaci di produrre gli effetti tipici degli stupefacenti. La VI sezione ha investito della questione le Sezioni Unite della Cassazione le quali, con la pronuncia del 20 dicembre 2007 n. 47472, non hanno ritenuto rilevante il dato della quantità insufficiente della dose media giornaliera preferendo quello della quantità massima detenibile, cioè la c.d. 'soglia drogante' prestabilita dal decreto interministeriale: nel caso concreto sottoposto all'attenzione delle S.U., tale soglia risultava superata e questo era sufficiente a configurare la penale responsabilità dell'agente.

Altro profilo problematico riguarda il criterio discrezionale che ha condotto all'individuazione di attività intrinsecamente destinate all'uso di terzi (comma 1) ed attività che, per essere ritenute tali, impongono il ricorso agli indici enunciati nel comma 1 *bis* lett. a). In relazione a tale ultimo comma, il rinvio alla fissazione in via amministrativa dei limiti massimi per ogni singola sostanza non è di sicurtà: infatti, la tecnica adottata dal legislatore ricalca quella della norma penale in bianco. Il dubbio che permane è se l'integrazione operata col decreto resta compresa nell'ambito della specificazione tecnica e, dunque, compatibile con il principio di legalità, nella specie della riserva di legge, oppure se ne travalica i limiti invadendo il campo di competenza del legislatore.

Giova dare conto della pronuncia del Tar Lazio – sez. III *quater*, del 21 marzo 2007, n. 2487 – il quale, chiamato a pronunciarsi sul decreto amministrativo che modificava i limiti quantitativi massimi relativi a due sostanze,¹⁷ annullava il provvedimento amministrativo perché carente in punto di motivazione e per mancata

¹⁶Nel caso concreto, il soggetto era stato trovato con una dose di eroina superiore al minimo tabellare ma inferiore alla dose media giornaliera.

¹⁷Si trattava del principio attivo denominato 'delta 8 tetraidrocannabinolo' e del 'delta 9 tetraidrocannabinolo': cfr. Santalucia- Esposito, cit.,

valutazione degli effetti nocivi delle sostanze in esame, osservando che l'atto amministrativo che individua i predetti limiti è conforme al principio della riserva di legge solo se e nei limiti in cui le scelte con esso effettuate rappresentano una discrezionalità puramente tecnica; laddove, al contrario, esso implichi l'esercizio di un potere politico altamente discrezionale, sottratto al Parlamento, la norma che attribuisce tale potere è da ritenere incostituzionale per violazione del principio di legalità, *sub specie* riserva di legge.

Alla luce delle riflessioni che precedono, occorre prendere atto che le perplessità in ordine alla legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 73 co. 1 bis lett. a) del D.P.R. 309/90, persistono tutte, anche considerando la difficoltà di individuare il criterio al quale il decreto, destinato ad effettuare la specificazione tecnica, dovrebbe attenersi.

La proposta di legge avanzata dal comitato promotore delle tre leggi sembra raccogliere tutte le perplessità dell'attuale legislazione sul tema del consumo di droghe, valorizzando l'aspetto terapeutico dell'intervento statale, alla luce del fatto che, *last but not least*, operando in tal modo si incide seriamente su una delle principali fonti di sostentamento della criminalità organizzata. Ogni commento sul punto è lasciato alla coscienza di ciascuno, non esistendo – su questo tema come su altri – una soluzione: a volte, occorre trovare la soluzione migliore possibile, non certamente perfetta. E una materia così complessa, soprattutto in ordine alle conseguenze, necessita di un intervento statale innovativo e organico, alla luce dei fatti di cronaca quotidiana che, da tempo, hanno sconfessato la validità della repressione, a tutti i costi.

Ecco le norme che prevedono la completa depenalizzazione del consumo di sostanze, la rimodulazione delle pene, la revisione dei fati di lieve entità e l'accesso ai programmi di recupero per i detenuti tossicodipendenti.

Proposta di legge numero 3

Modifiche alla legge sulle droghe: depenalizzazione del consumo e riduzione dell'impatto penale.

Art. 1

1.L'articolo 72 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e

sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, di seguito denominato “testo unico”, è sostituito dal seguente: Art. 72. (Uso personale e terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope). – 1. Nessuna sanzione, penale o amministrativa, può essere applicata nei confronti della persona che usa, o che detiene al solo fine dell’uso, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle previste dall’art. 13. 2. “E” consentito l’uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto.

Art. 2

1. L’articolo 73 del Testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: Art. 73. (Detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope). – 1. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I dell’art. 14 al fine di cederle a terzi e di ricavarne un profitto è punito con la reclusione da sei mesi a sei anni e con la multa da 1.000 euro a 25.000 euro. 2. Se la detenzione ha ad oggetto le sostanze di cui all’art. 14, comma 1, lettera a), numero 6), la pena è della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da 500 a 5.000 euro. 3. Non sono punibili la coltivazione per uso personale di cannabis indica e la cessione a terzi di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, salvo che il destinatario sia un minore di anni sedici.

Art. 3

1. Dopo l’art. 73 del Testo unico come modificato dall’art. 2 della presente legge, è inserito il seguente: Art. 73-bis. – (Fatti di lieve entità in relazione alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope). 1. Quando per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, la detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope è di lieve entità, si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e la multa fino a 10.000 euro nel caso di cui al comma 1 dell’articolo 73 e la pena della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a 2000 euro nel caso di cui al comma 2 dello stesso articolo 73. 2. Quando l’autore di uno dei reati di cui al comma 1, costituente fattispecie autonoma rispetto a quella contemplata dall’art. 73, è persona tossicodipendente o assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non ritenga di concedere

il beneficio della sospensione condizionale della pena, può sostituire alla pena detentiva, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Tale misura può essere disposta anche presso gli enti ausiliari di cui all'articolo 115 del presente testo unico, previo consenso degli stessi. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha durata corrispondente a quella della sanzione detentiva sostituita. Tale misura è eseguita con prestazione di lavoro di almeno un'ora in tutti i giorni lavorativi.

Art. 4

1. Il comma 1 dell'articolo 74 del Testo unico e successive modificazioni è sostituito dal seguente: “Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a quindici anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.”

2. Il comma 2 dell'art. 74 del testo unico è abrogato.

Art. 5

1. Gli articoli 75, 75 bis e 82 del Testo unico sono abrogati. Sono altresì abrogati i comma 5 e 5 bis dell'art. 89. È abrogato l'articolo 4-*quaterdecies della legge del 21 febbraio 2006 n.49*.

2. Al secondo comma dell'articolo 89 del testo unico e successive modificazioni, nonché al secondo comma dell'art. 91 del testo unico e successive modificazioni, nonché al primo comma dell'art. 94 del testo unico e successive modificazioni le parole “o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lett.d), dell'art. 116” sono abrogate.

3. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 116 del testo unico e successive modificazioni è abrogata.

4. Il comma 1 dell'articolo 117 del testo unico e successive modificazioni è sostituito dal seguente: “1. Le regioni e le province autonome fissano gli ulteriori specifici requisiti strutturali, tecnologici e funzionali, necessari per l'accesso degli enti autorizzati all'istituto dell'accREDITAMENTO istituzionale e per lo svolgimento di attività di prevenzione, cura, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti, e psicotrope, ai sensi dell'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e, solo per le strutture pubbliche, certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza”.

Art. 6

1. Il comma 1 dell'art. 79 del Testo unico e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "Chiunque al fine di ricavarne un profitto adibisce un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo esclusivamente finalizzato a convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito per questo solo fatto, con la reclusione da otto mesi a cinque anni e con la multa da 500 a 10.000 euro".

Art. 7

1. Il comma 1 dell'articolo 89 del Testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 89. (Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che hanno in corso programmi terapeutici). – 1. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che ha in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la salute dell'imputato, sempre che l'imputazione abbia ad oggetto reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente o alcooldipendente."

Art. 8

1. Al comma 4 dell'art. 94 del Testo unico e successive modificazioni le parole "Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui all'art. 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354,, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati", sono soppresse. I commi 5 e 6-ter dell'art. 94 del Testo unico, e successive modificazioni, sono abrogati

3. Il comma 6-ter dell'art. 94 del Testo unico, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 9

1. Nella Tabella II Sezione B del Testo unico, e successive modificazioni, è inserita la *Cannabis indica* e i prodotti da essa derivati nei casi di uso farmaco-terapeutico.

A cura dell'avv. Domenico Di Leo – RIPRODUZIONE RISERVATA.

Liberamente ispirato alla nota a Cass. pen., sez. III, 26 novembre 2012 n. 45912,
pubblicata sul sito www.nuovefrontierediritto.it